

FAQ Settore cassa danni di natura (ESK)

<p>Quali danni hanno diritto al risarcimento presso la cassa per i danni di natura?</p>	<p>Il risarcimento si riferisce ai danni causati da: vento impetuoso, piena, inondazione, valanga, pressione della neve, slittamento di neve, caduta di sassi, scoscendimento, frana e fulmine (senza fuoco).</p> <p>Vengono presi in considerazione i danni a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) fondi, esclusi i fabbricati sopraedificati, gli oggetti simili a fabbricati e i beni mobili; b) impianti per la loro infrastruttura e sicurezza; c) alberi da frutta, noci e castagni, viti e cespugli di bacche, alberi e cespugli ornamentali, arbusti fioriti e altri vegetali coltivati; d) bosco, per quanto venga danneggiato oltre il 20 % dell'esistente riserva di legna per ogni parcella; e) crescita dell'erba, se al momento del sinistro non era tagliata e se è colpito in totale oltre il 10 % dell'intera superficie erbosa; f) altre colture agricole, se al momento del sinistro non è ancora avvenuta la raccolta e l'assicurazione per perdita di guadagno è inusuale; g) fondi e impianti tecnici per colture di consorzi ai sensi della legge sulle bonifiche fondiarie del Cantone dei Grigioni.
<p>La cassa per i danni di natura è un'assicurazione?</p>	<p>No. Il Cantone ha costituito la cassa per i danni di natura per l'indennizzo dei danni causati dalla natura non assicurabili, ai fondi e alle colture, che si verificano in seguito a particolari eventi naturali.</p>
<p>Qual è il contributo della cassa per i danni di natura?</p>	<p>La cassa per i danni di natura eroga contributi in ragione del 70 % della somma del danno computabile (= costi per il ripristino allo stato originale, risp. i costi senza i valori aggiunti e le migliorie).</p>
<p>Che cosa si deve fare in caso di sinistro?</p>	<p>I danni vanno annunciati immediatamente e in ogni caso prima della loro eliminazione alla cassa per i danni di natura. In caso di sinistro si deve provvedere alla riduzione del danno.</p>
<p>Esiste una franchigia?</p>	<p>No. Il danno minimo ammonta a 300.00 CHF, ciò significa che i danni sotto a questo importo non vengono indennizzati. I danni oltre i 300.00 CHF ricevono un contributo del 70%.</p>
<p>A chi vengono effettuati i versamenti inerenti al danno?</p>	<p>Al proprietario dell'oggetto danneggiato spetta in linea di massima il diritto di essere risarcito. Il locatario, l'affittuario oppure l'avente il diritto di superficie subentra al diritto del proprietario, se tale diritto gli compete in virtù della legge o per contratto. Eventuali fatture degli imprenditori non vengono saldate direttamente da noi.</p>
<p>I danni derivanti dal gelo o dalla rottura di condutture hanno diritto a contributi?</p>	<p>I danni dovuti al gelo, alla rottura di tubazioni all'esterno di fabbricati ecc. non hanno diritto a contributi presso la cassa per i danni di natura. I danni di questo tipo sono parzialmente coperti dalle assicurazioni private per l'acqua nel fabbricato.</p>
<p>Ci sono contributi supplementari?</p>	<p>Il fondo svizzero per i danni di natura eroga su base volontaria un contributo complementare massimo del 20 %. I contributi volontari si conformano alle condizioni finanziarie imponibili del sinistrato.</p>
<p>Devo fare personalmente la richiesta per il contributo complementare del fondo svizzero per i danni di natura?</p>	<p>No, il disbrigo della pratica con il fondo svizzero per i danni di natura avviene tramite l'ESK.</p>